

LEZIONE N. 7 – DIRITTO CIVILE

Le persone giuridiche e gli enti di fatto

Le persone giuridiche

1. Nozione e scopo della "persona giuridica".....pag. 2
2. Tipi di persone giuridiche.....pag. 2
3. Elementi costitutivi della persona giuridica.....pag. 3
4. Segue: Il riconoscimento.....pag. 3
5. La caratteristica principale delle persone giuridiche: l'autonomia patrimoniale perfetta.....pag. 4
6. Capacità giuridica e capacità di agire delle persone giuridichepag. 4
7. Vicende delle persone giuridiche.....pag. 5

Gli enti di fatto

8. Le associazioni non riconosciute.....pag. 7
9. I comitati.....pag. 8
10. L'impresa sociale.....pag. 9
11. Trasformazione, fusione e scissione delle associazioni e delle fondazioni...pag.10

Le persone giuridiche e gli enti di fatto

Le persone giuridiche

1. Nozione e scopo della <<persona giuridica>>

Per persona giuridica si intende quel complesso organizzato di persone e di beni, rivolto ad uno scopo, al quale la legge riconosce espressamente la qualifica di soggetto di diritto.

L'ordinamento attribuisce la soggettività giuridica anche ad enti diversi dalla persona umana per ragioni pratiche, l'esigenza è quella di assicurare il conseguimento di quegli scopi che non si prestano ad essere conseguiti isolatamente da singoli individui.

2. Tipi di persone giuridiche

Le persone giuridiche si dividono in:

A) Corporazioni ed istituzioni

La corporazione è il complesso organizzato di persone fisiche, in cui predomina l'elemento personale e si suddividono a loro volta in:

- **Associazioni** (in senso stretto): se lo scopo sociale non è di natura prettamente economica (ad esempio sportivo, culturale, politico);
- **Società**: se invece perseguono uno scopo lucrativo o mutualistico.

L'istituzione è il complesso organizzato di beni, in cui predomina l'elemento patrimoniale.

Si distinguono in:

- **Fondazioni**, caratterizzate dalla destinazione di un patrimonio provato ad un determinato scopo di pubblica utilità (assistenziale, culturale, scientifico);
- **Comitati**, generalmente costituiti per la raccolta di fondi vincolati ad una finalità determinata.

B) Pubbliche – Private

- **Persone giuridiche pubbliche**: che perseguono interessi generali, propri dello Stato e spesso godono di una posizione di supremazia nei confronti degli altri soggetti con cui vengono in rapporto (i cd. enti pubblici).
- **Persone giuridiche private**: che perseguono, invece, fini che, pur se comuni a molti soggetti, non sono propri dello Stato. Esse, quindi, sono, dal punto di vista giuridico, parificate ai soggetti privati, con i quali entrano in rapporto in condizione di parità.

C) Civili – Ecclesiastiche

- **Ecclesiastiche**: sono le persone giuridiche che perseguono fini di culto e che, come tali, sono disciplinate anche dal diritto canonico;
- **Civili**: sono tutte le persone giuridiche private.

3. Elementi costitutivi della persona giuridica

a) **Per le corporazioni**:

- Una pluralità (almeno due) di persone;
- Uno scopo comune (determinabile e lecito);
- Un patrimonio sufficiente.

Il patrimonio, anche se non può mancare in quanto esplicitamente richiesto dalla legge, è elemento costitutivo di minore importanza e costituisce il mezzo per il raggiungimento dello scopo.

b) **Per le istituzioni**:

- La persona o le persone dei fondatori e le persone che ricoprono gli organi direttivi dell'ente;
- Un patrimonio sufficiente;
- Uno scopo (determinabile e lecito).

L'elemento personale, che ha minore importanza, si concretizza nei soggetti che formano la volontà dell'ente.

4. Segue: Il riconoscimento

Il D.P.R. 361/2000 abrogando il previgente art. 12 c.c., ha previsto una radicale semplificazione del procedimento di riconoscimento delle persone giuridiche private, prevedendo che **si ottenga con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche** appositamente istituito presso le regioni e le prefetture (uffici territoriali del governo).

Le società commerciali: acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese, da cui scaturisce, appunto, ope legis, la personalità senza necessità di ulteriori controlli (art. 2331 c.c.).

5. La caratteristica principale delle persone giuridiche: l'autonomia patrimoniale perfetta

Si intende per autonomia patrimoniale perfetta il fatto che **il patrimonio della persona giuridica rimane nettamente distinto dal patrimonio dei suoi componenti**.

Ciò comporta che:

- A)** I beni della persona giuridica appartengono ad essa e non ai singoli componenti;
- B)** Il creditore del singolo socio non è anche creditore verso la persona giuridica e, in caso di inadempimento, non può normalmente rivalersi neanche attaccando la parte del patrimonio sociale versata dal socio suo debitore.
- C)** Il creditore di una persona giuridica non può vantare le sue ragioni di credito nei confronti dei singoli soci, i quali rispondono solo nei limiti della quota conferita.

Le associazioni non riconosciute, invece, hanno l'autonomia patrimoniale imperfetta, nel senso che prevedono una responsabilità di alcuni o tutti partecipanti per i debiti dell'associazione.

6. Capacità giuridica e capacità di agire delle persone giuridiche

1) Capacità giuridica

In tema di capacità giuridica, l'ordinamento **non riconosce**, alle persone giuridiche, **quei diritti strettamente attribuibili alle sole entità fisiche** e cioè in materia di diritti personali, queste, essendo prive di un organismo fisico, non possono far valere le situazioni e i diritti collegati ad esso, come ad esempio quelli derivanti dalla vita familiare, tuttavia ha diritto al nome, ha una sede giuridica etc..

2) Capacità di agire

Le persone giuridiche hanno piena capacità di agire; esse esprimono la loro volontà attraverso le persone fisiche, gli amministratori, che costituiscono gli organi fisici della persona giuridica.

Si parla, al riguardo, di **rappresentanza organica**, per indicare che tra la persona giuridica ed il soggetto che agisce si instaura un rapporto di compenetrazione (c.d. immedesimazione organica) il che significa che l'organo non si sostituisce all'ente, ma ne è parte integrante. All'ente, perciò, va imputata ogni attività svolta dall'organo nell'esercizio delle sue funzioni.

Gli organi delle persone giuridiche sono:

- **Gli amministratori:** che sono organi esecutivi, comuni ad ogni persona giuridica (e normalmente dotati di rappresentanza), mediante i quali la persona giuridica manifesta la propria volontà ed entra in relazioni giuridiche con gli altri soggetti.
Il contenuto dei loro poteri è sottoposto ad un particolare regime pubblicitario; gli amministratori sono responsabili verso l'associazione secondo le regole del mandato (art. 18);
- **L'assemblea sociale:** che è l'organo deliberativo delle sole associazioni formato dall'intera collettività degli associati. Ad essa spetta ogni decisione relativa all'esistenza, alla disciplina ed all'attività dell'ente, essa delibera secondo il principio maggioritario.

7. Vicende delle persone giuridiche:

- La costituzione

Affinché la persona giuridica possa entrare a far parte del mondo del diritto, **il riconoscimento deve esser preceduto dalla costituzione o formazione dell'ente.** Con riguardo alla costituzione occorre distinguere tra **associazioni e fondazioni.**

- La costituzione delle associazioni

Si ha attraverso:

- **L'atto costitutivo:** che è il negozio, da stipulare nella forma dell'atto pubblico, in forza del quale si costituisce l'associazione;
- **Lo statuto:** che è, invece, il documento redatto nella forma dell'atto pubblico, che contiene le norme che regoleranno la vita dell'ente.

- La costituzione delle fondazioni

Si ha attraverso due atti separati, oltre lo statuto

- a) **Il negozio di fondazione** : è **unilaterale** e non ha contenuto patrimoniale;
- a) **Oggetto**: la **volontà del fondatore** a che sorga la fondazione.
- b) **La forma**: atto (pubblico) tra vivi, testamento.
- b) **L'atto di dotazione**: con cui vengono **attribuiti dei beni**, a titolo gratuito, al futuro ente da costituire.
- Si tratta di un **negozio unilaterale di diritto patrimoniale**;
- c) **Lo statuto**: per esso vale quanto detto per la costituzione delle associazioni.

– **L'iscrizione nel registro delle persone giuridiche**

L'iscrizione nel registro **ha effetto costitutivo dell'ente**. Le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica.

- **Estinzione delle persone giuridiche e devoluzione dei beni**
– **Le cause di estinzione**

In tale materia distinguiamo:

A) Cause comuni ad ogni persona giuridica:

- Cause previste dalla volontà degli associati o del fondatore;
- Venir meno dello scopo, per il raggiungimento o per sopravvenuta impossibilità di esso;
- Scioglimento disposto dall'autorità governativa (o regionale).

Per quanto riguarda, in particolare, la fondazione, è da notare che l'autorità governativa può trasformarla, assegnandole un nuovo scopo che si avvicini il più possibile alla presunta volontà del fondatore (art. 28 cc);

B) Cause di estinzione proprie delle sole associazioni:

- Il venir meno di tutti gli associati;
- Lo scioglimento disposto dall'assemblea.

Modalità di estinzione a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: la prefettura, l'Ufficio territoriale del Governo, la Regione o la Provincia autonoma competente:

- **Accerta**, su istanza di qualsiasi interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica;
- **Dà comunicazione** della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale competente;

- Si apre, così, la **fase di liquidazione**: si definiscono i rapporti giuridici pendenti e si provvede sulla sorte dei beni;
- Chiusa la fase di liquidazione, **il presidente del tribunale provvede** che ne sia data comunicazione agli uffici competenti per la **cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche**.

C) La devoluzione dei beni della persona giuridica

È il trasferimento ad un nuovo soggetto dell'eventuale residuo netto del patrimonio, dopo la liquidazione della persona giuridica.

I beni residuali sono devoluti:

- Secondo le disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - In mancanza di tali disposizioni (o di deliberazione assembleare, per le associazioni), provvede l'autorità competente che, mediante atto di attribuzione, assegna i beni ad un altro ente che abbia fine analogo a quello dell'ente estinto.
- **L'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati**

A) L'Ammissione: La qualità di associato può essere **acquistata contestualmente** alla costituzione dell'associazione **o successivamente** ad essa.

Lo statuto o l'atto costitutivo dell'associazione deve indicare le condizioni per l'ammissione degli associati.

B) Il Recesso: può sempre recedere dall'associazione, ma in tal caso, non ha alcun diritto sul patrimonio di essa.

C) L'esclusione: dell'associato può essere invece deliberata dall'assemblea per gravi motivi. Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria.

Gli enti di fatto

8. Le associazioni non riconosciute

A) Nozione:

Si tratta di complessi di soggetti dotati delle **stesse caratteristiche delle persone giuridiche** (persone, patrimonio, scopo), ma che **non hanno chiesto un formale riconoscimento**. L'ordinamento non li disconosce.

Conseguenze: Il mancato riconoscimento comporta che i componenti dell'associazione che agiscono per conto dell'ente sono sempre personalmente responsabili, insieme all'ente, delle obbligazioni assunte.

B) Il <<fondo comune>>

I **contributi degli associati** e i beni acquistati dall'ente costituiscono il **cd. fondo comune** e su di esso si possono eventualmente soddisfare i terzi creditori dell'associazione.

A seguito dalla legge 22 giugno 2000, n. 192, le associazioni possono ricevere per **donazione o per successione mortis causa** ma con l'obbligo di accettare l'eredità loro devoluta con il **beneficio di inventario**.

C) L'autonomia patrimoniale imperfetta delle associazioni non riconosciute

Anche in tali tipi di enti collettivi esiste un'autonomia patrimoniale, perché **il patrimonio delle associazioni non riconosciute si distingue e differenzia da quello degli associati**.

Tale autonomia è, però, **imperfetta**. I creditori dell'associazione, cioè, possono soddisfarsi oltre che sul **fondo comune** (in primo luogo) anche sul **patrimonio personale dei soci**, i quali sono quindi **responsabili solidalmente e personalmente** per aver agito in nome e per conto dell'associazione medesima (art. 38 cc).

D) Capacità processuale delle associazioni non riconosciute

È **riconosciuta** espressamente dal Codice (art. 36 cc) e la **legittimazione attiva o passiva** al giudizio spetta a coloro che rivestono la carica di **presidente o direttore dell'associazione**.

9. I comitati

A) Nozioni, struttura giuridica e fondo

Nozione: Il comitato è un ente di fatto **più circoscritto delle associazioni non riconosciute**;

- **Struttura Giuridica:** esso è composto da un gruppo di persone che, attraverso un'aggregazione di mezzi materiali, si propone il **raggiungimento di uno scopo altruistico**, generalmente di **interesse pubblico**, e a tal fine cerca contributi per mezzo di pubbliche sottoscrizioni o inviti a offrire.
- **Fondo: Il fondo del comitato** si costituisce con le **oblazioni** (offerte) dei singoli sottoscrittori che hanno il carattere di donazioni manuali.
Anche il comitato ha **autonomia patrimoniale imperfetta**

B) Responsabilità

Circa la responsabilità dei membri del comitato, distinguiamo:

- **Responsabilità verso gli oblatori:**
i componenti del comitato sono responsabili personalmente e solidalmente verso gli oblatori della conservazione del patrimonio e della sua destinazione allo scopo stabilito;
- **Responsabilità verso i terzi creditori:**
oltre al comitato stesso con i suoi fondi, tutti i componenti del comitato sono responsabili solidalmente e personalmente delle obbligazioni assunte dal comitato.

10. L'impresa sociale

Il **D.Lgs. 24-3-2006, n. 155** ha introdotto la nuova figura dell' **impresa sociale**.

Si tratta di strutture imprenditoriali che perseguono finalità diverse da quelle del profitto, sono pertanto, **privi del carattere lucrativo** tipico dell'imprenditore commerciale. Perseguono **finalità di utilità sociale e di interesse collettivo**.

a) **Costituzione: ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 155/2006**, l'impresa sociale si costituisce con **atto pubblico**, che deve espressamente indicare, anche, il carattere sociale dell'impresa, ed in particolare:

b) **L'oggetto sociale;**

- **L'assenza di scopo di lucro.**

L'impresa sociale può assumere la veste giuridica più diversa, per cui è senz'altro configurabile, ad es., una s.p.a. senza scopo di lucro che persegue finalità di utilità sociale e di interesse collettivo.

La disciplina dell'impresa sociale è stata modificata dal decreto legislativo n. 112 del 2017. La normativa in questione prevede che alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del predetto decreto, le norme del codice del Terzo settore di cui al *decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita.

Tra le modifiche più rilevanti introdotte dal d.lgs n.112 del 2017 troviamo:

- L'obbligo di depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art 9 n. 2 - d.lgs n.112/17)
- L'obbligo per gli Enti Religiosi di costituire un patrimonio destinato e di tenere separate le scritture contabili (art 1 n. 3 d.lgs n. 112/17)
- L'acquisizione di diritto per le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono della qualifica di imprese sociali (art 1 n. 4 d.lgs n. 112/17)

11. Trasformazione, fusione e scissione delle associazioni e delle fondazioni

- Ai sensi dell'art 42 bis del codice civile, introdotto dal decreto legislativo n. 117 del 2017, se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni, di cui al titolo secondo libro primo del codice civile, possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.

Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.

L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione.

Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.